ISTITUTO TECNICO STATALE

COMMERCIALE AMMINISTRATIVO E PER IL TURISMO
"DIONIGI PANEDDA"

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

Istituto Tecnico Statale
Commerciale Amministrativo e per il Turismo
"Dionigi Panedda"

Via Mameli 21 – 07026 Olbia (SS)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE
LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

INDICE

PREMESSA

TITOLO I DIREZIONE: GLI ORGANI DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA

- Art. 1. L'Istituto Tecnico Statale "D. Panedda"
- Art. 2. Il Consiglio di Istituto
- Art. 3. Il Collegio dei Docenti
- Art. 4 Il Consiglio di Classe
- Art. 5. Le Assemblee degli studenti e dei Genitori
- Art. 6. Le Assemblee di Classe
- Art. 7. Le Assemblee d'Istituto
- Art. 8. Il Comitato Studentesco: partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola
- Art. 9. Il Comitato dei Genitori

TITOLO II: COMUNITÀ SCOLASTICA E ORGANIZZAZIONE

- Art. 10. La comunità educante
- Art. 11. Apertura della scuola e fruibilità degli spazi
- Art. 12. I Docenti
- Art. 13. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
- Art. 14 Il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario
- Art. 15. I Genitori
- Art. 16. Gli Studenti: frequenza, ritardi, uscite anticipate e assenze
- Art. 17. Uscite dall'aula durante le lezioni
- Art. 18. Attività didattiche in laboratorio
- Art. 19. Attività motorie e sportive
- Art. 20. Uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici
- Art. 21. Vigilanza
- Art. 22. Astensioni collettive dalle lezioni
- Art. 23. Validità dell'anno scolastico
- Art. 24. Laboratori e uso delle attrezzature informatiche
- Art. 25. Decoro degli spazi di lavoro
- Art. 26. Dematerializzazione della documentazione didattica
- Art. 27. Sperimentazione e ricerca educativa
- Art. 28. Visite guidate, viaggi d'istruzione e stage linguistici all'estero

TITOLO III: TRASPARENZA

- Art. 29. Patto formativo tra scuola, studenti e famiglie
- Art. 30. Collaborazione di personale esperto esterno
- Art. 31. Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti
- Art. 32. Accesso ai servizi di segreteria

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

– Art. 33. Accesso ai documenti amministrativi
– Art. 34. Tutela dei dati personali
– Art. 35. Tasse scolastiche, esoneri e contributo volontario delle famiglie

TITOLO IV: DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

– Art. 36. Mancanze disciplinari, sanzioni e organi competenti
– Art. 37. Procedure
– Art. 38. Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni
– Art. 39. Organo di garanzia interno

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1) Griglia di valutazione del comportamento

2) Procedura per la denuncia degli infortuni

3) Regolamento sul divieto di fumo negli edifici scolastici e nelle pertinenze

4) Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 24 giugno 1998, n. 249

5) DPR 21 novembre 2007, n. 235 recante "Regolamento recante modiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

6) DPR 8 agosto 2025, n. 134 recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140) GU n.223 del 25-9-2025 - Vigente al: 10-10-2025

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

PREMESSA

Il presente Regolamento è costituito da un insieme di principi e norme stabiliti per garantire il migliore funzionamento dell'Istituto Tecnico Statale "Dionigi Panedda", mediante una corretta applicazione delle disposizioni di seguito indicate a tutela dei diritti individuali e collettivi, ovvero:

- il diritto allo studio degli studenti;
- la libertà di insegnamento dei docenti;
- il diritto di scelta educativa delle famiglie;
- la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico.

Il presente regolamento è stato redatto, nell'anno scolastico 2020/2021, dalla Commissione PTOF, sentite le proposte formulate dal Collegio dei Docenti e revisionato negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, a seguito dell'introduzione di fonti normative che ne hanno determinato parziali modifiche.

Il regolamento, debitamente approvato, entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Istituto e ha valore *erga omnes* e, pertanto, tutto il personale docente e non docente, gli studenti e tutti coloro che ne abbiano interesse sono tenuti a rispettarlo e farlo rispettare.

Il presente regolamento ha validità ed efficacia fino a sua eventuale ed ulteriore integrazione o modifica.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme contenute nel Codice Civile, nel Decreto Legislativo 297/94 e successive modiche, nei vigenti contratti collettivi nazionali, integrativo e di istituto.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

Titolo I

DIREZIONE: GLI ORGANI DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA

Art.1

L'Istituto Tecnico Statale "Dionigi Panedda"

1. L'Istituto nasce nel 1953, prima scuola secondaria di secondo grado del territorio olbiese. Dall'anno scolastico 2000/2001, l'Istituto è intitolato al prof. Dionigi Panedda.
2. Dall'anno scolastico 2010/2011, ai sensi del DPR 88/2010, il "Panedda" è un Istituto Tecnico del *Settore Economico* con attivi ambedue gli indirizzi ordinamentali: Turismo e Amministrazione, Finanza e Marketing e sue articolazioni in Relazioni Internazionali per il Marketing (Corso diurno) e Sistemi Informativi Aziendali (Corso di Istruzione per Adulti).

Art.2

Il Consiglio di Istituto

1. Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori, 4 degli alunni e dal Dirigente scolastico.
2. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
3. Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
4. Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva.
5. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. I consigli di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Le funzioni di segretario del consiglio di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
7. Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
   a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;
   b) per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio;
   c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
   d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
   e) criteri generali per la programmazione educativa;
   f) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

g) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

h) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

i) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

8. Il consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
9. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento e le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.

Art. 3
Il Collegio dei Docenti

Funzionamento

1. Il Collegio dei Docenti è l'organo tecnico dell'Istituzione Scolastica. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 297/94, è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
2. Il Collegio dei Docenti:
   a) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico;
   b) si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno **un terzo** dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre; le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione;
   c) è convocato dal Dirigente Scolastico tramite circolare scritta, pubblicata sul Registro Elettronico della scuola – *Sezione Bacheca* con congruo preavviso, di norma **non inferiore ai 5 giorni**. La convocazione, con indicazione di luogo, data, ora di inizio e fine della seduta, deve contenere l'ordine del giorno, il quale può essere integrato, a mezzo scritto, dal Dirigente Scolastico prima della data di convocazione o su richiesta di un terzo dei componenti. Eventuali materiali propedeutici alla trattazione dei punti all'ordine del giorno saranno resi disponibili in tempo utile nella sezione "Bacheca" del Registro Elettronico della scuola. Non è possibile deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno, salvo che la decisione sia assunta all'unanimità; in caso contrario, ovvero, qualora l'argomento che si vuole inserire all'ordine del giorno richieda preventiva informazione da parte dei componenti il Collegio dei Docenti, il nuovo punto potrà essere inserito nell'ordine del giorno di una successiva riunione;
   d) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica;
   e) adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. È lecito astenersi o esprimere dissenso. Nel verbale della seduta dovrà essere riportato il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti. La votazione palese è espressa mediante alzata di mano; quando trattasi di persone, la votazione si effettua, invece, a scrutinio segreto (mediante scheda), di cui deve essere fatta menzione nel verbale. La verbalizzazione della seduta viene esperita

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

attraverso la redazione del verbale a cura del segretario verbalizzante individuato dal Presidente tra i due collaboratori della Dirigenza. Ogni componente ha diritto alla verbalizzazione del proprio motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal Collegio e/o di far riportare il proprio intervento sul verbale della seduta dal Segretario verbalizzante. Il verbale, timbrato, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà oggetto di lettura ed approvazione, quale primo punto all'ordine del giorno, nella seduta successiva.

Competenze

3. Il Collegio dei Docenti ha le seguenti competenze, ovvero:
   a) delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, ed in particolare cura la programmazione dell'azione educativa;
   b) delibera in merito alla programmazione e all'attuazione di misure a sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali;
   c) delibera ai fini della valutazione degli studenti, indicandone criteri comuni, nonché in merito alla suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
   d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
   e) esprime parere sull'adozione e sulle modiche dei regolamenti dell'Istituzione per la parte didattica;
   f) provvede, su indicazione dei Consigli di Classe, all'adozione dei libri di testo;
   g) promuove iniziative di sperimentazione, formazione e aggiornamento dei docenti in servizio;
   h) individua, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti;
   i) elabora il Piano Triennale dell'Offerta formativa sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico.
4. Nell'adottare le proprie delibere il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

Art. 4
Il Consiglio di classe

Funzionamento

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei genitori eletti per le rispettive componenti. Nella sezione CPIA dell'Istituto (Sede di Olbia e Sede Carceraria di Nuchis), non essendo prevista la componente genitori, i membri della componente studenti sono tre. I membri del Consiglio rimangono in carica per un anno scolastico.
2. Il Consiglio di Classe:
   a) si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni;
   b) è convocato dal Dirigente Scolastico almeno due volte per periodo didattico, mediante circolare scritta, o su richiesta scritta e motivata da parte dei membri del Consiglio stesso (numero non inferiore a tre);
   c) è convocato con congruo preavviso, di norma **non inferiore a 5 giorni**, fatta eccezione **per eventuali sessioni urgenti e straordinarie**; la convocazione viene notificata alle sue componenti (docenti, studenti e genitori) attraverso il Registro Elettronico della Piattaforma Spaggiari nelle apposite sezioni (docenti, studenti e genitori);
   d) è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio stesso, suo delegato (di norma il coordinatore di classe).
3. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

4. Il verbale della seduta, **redatto entro 10 giorni dalla stessa**, deve essere depositato, presso l'Ufficio della Dirigenza, negli appositi registri previa firma del presidente e del segretario verbalizzante.
5. Le sedute del Consiglio di Classe sono aperte a tutti i genitori degli alunni, ma il diritto di parola spetta solo agli eletti, quali unici rappresentanti eletti per la medesima componente.

Competenze

1. Il Consiglio di Classe ha le seguenti competenze, ovvero:
   a) delibera in materia di progettazione didattica della classe, coerentemente con gli obiettivi prioritari individuati nel Curricolo Verticale d'Istituto che, in allegato, costituisce parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
   b) formula proposte al Collegio dei Docenti relativamente all'azione didattica e alle iniziative di sperimentazione;
   c) formula parere sull'adozione dei libri di testo;
   d) irroga sanzioni disciplinari fino secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Il Coordinatore di Classe

2. I lavori propedeutici alle sedute sono coordinati dal docente coordinatore il quale è, a sua volta, portavoce delle istanze dei membri del Consiglio di Classe presso la Dirigenza e la Segreteria Studenti. Il Coordinatore di classe:
   a) provvede, inoltre, sia alla stesura finale della progettazione annuale delle attività della classe, preventivamente concordata in sede di Consiglio di Classe, sia alla relazione finale delle attività svolte dalla classe stessa a conclusione dell'anno scolastico;
   b) illustra ai genitori e agli studenti l'andamento didattico-disciplinare della classe durante le sedute dell'organo collegiale;
   c) effettua la verifica delle assenze e dei ritardi degli studenti, nonché la loro giustificazione sull'apposita applicazione del Registro Elettronico "Libretto web";
   d) contatta, telefonicamente o tramite messaggio scritto sul registro elettronico, i genitori degli studenti la cui frequenza presenta evidenti e ripetute irregolarità; redige fonogramma da protocollare presso l'Ufficio di Segreteria Studenti;
   e) presiede le sedute del Consiglio di classe sia gli incontri scuola-famiglia su delega del Dirigente Scolastico; firma il verbale in qualità di presidente dell'organo collegiale;
   f) al termine degli scrutini intermedi e finali, verifica che tutte le operazioni siano state regolarmente e correttamente effettuate (compilazione del registro generale, compilazione del tabellone, firma di tutti i documenti di rito, comunicazioni alle famiglie in caso di non ammissione alla classe successiva o di sospensione del giudizio);
   g) favorisce e agevola il necessario raccordo tra gli insegnanti della classe e i genitori;
   h) favorisce e agevola, in caso di presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali, i rapporti con i genitori, con gli esperti dell'ATS, con il responsabile del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dell'Istituto e con i referenti per la disabilità e per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

Art. 5
Le Assemblee degli studenti e dei genitori

Diritto di assemblea

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 297/94, gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 6
Le Assemblee di classe degli Studenti

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni, gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe al mese, nel limite di **due ore**.

Funzionamento

a) L'assemblea di classe non può essere sempre tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico;
b) non possono aver luogo assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni;
c) la richiesta scritta di assemblea dovrà contenere l'ordine del giorno della seduta, il giorno - diverso da quelli precedentemente utilizzati -, l'orario di svolgimento e la firma dei docenti coinvolti;
d) i rappresentanti di classe sono tenuti ad inoltrare, su apposito modulo, richiesta di assemblea di classe al Dirigente Scolastico con almeno **cinque giorni** di preavviso rispetto alla data prevista;
e) l'orario di svolgimento dell'assemblea di classe non dovrà coincidere con il calendario delle verifiche programmate;
f) i docenti della classe sono tenuti a concedere, a turno, le ore di assemblea richieste e a registrarle sul registro elettronico;
g) al termine dell'assemblea di classe, sarà cura dei rappresentanti provvedere alla stesura del verbale; lo stesso potrà essere utilizzato per eventuali proposte nelle successive sedute del Consiglio di Classe;
h) possono assistere alle assemblee di classe, oltre che al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
i) Durante lo svolgimento delle Assemblee di classe vige il massimo rispetto del Regolamento d'Istituto e dei divieti in esso sanciti.

Elezione dei rappresentanti di classe

1. Ai fini dell'elezione dei **due** rappresentanti di classe, **tre** nella sezione CPIA dell'Istituto (Sede di Olbia e Sede Carceraria di Nuchis), sono elettori attivi e passivi tutti gli studenti regolarmente iscritti alla classe.
2. L'elezione dei rappresentanti di classe avviene entro il 31 ottobre dell'anno scolastico in corso, mediante:
   a) indizione delle elezioni da parte del Dirigente Scolastico;
   b) votazione a scrutinio segreto;
   c) in caso di parità di voti, tra il secondo e il terzo eletto, si procede al ballottaggio;
   d) i candidati non eletti possono eventualmente subentrare, quali rappresentanti degli studenti, in caso di rinuncia degli aventi diritto o nel caso in cui decadano dalla carica.
3. I rappresentanti di classe degli Studenti decadono dalla loro carica:
   a) per volontarie dimissioni;
   b) se risultano assenti ingiustificati a più di tre riunioni consecutive del Consiglio di classe;
   c) in caso di trasferimento ad altra sezione o ad altro Istituto.
4. Il rappresentante dimesso, o eventualmente decaduto, viene surrogato automaticamente mediante l'individuazione del primo dei non eletti.
5. Ai sensi dell'art. 50 dell'O.M. 215/91, i rappresentanti di classe continuano a far parte del medesimo fino all'insediamento dei nuovi eletti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità.

Art. 7
Le Assemblee di Istituto degli Studenti

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni, gli Studenti hanno diritto ad un'assemblea d'Istituto al mese **nel limite delle ore di lezione di una giornata**.

Funzionamento

2. L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento; copia del medesimo dovrà essere sottoposto alla visione del Consiglio di Istituto.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

3. L'assemblea d'Istituto è convocata dalla maggioranza del Comitato Studentesco o dal 10% degli Studenti dell'Istituto:
   a) la richiesta di assemblea, contenente la data di convocazione e l'ordine del giorno, deve essere inoltrata - a mezzo scritto - al Dirigente Scolastico almeno **cinque giorni** prima della stessa, e firmata da almeno due rappresentanti degli Studenti;
   b) l'autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico entro le 24 ore successive dal ricevimento della richiesta scritta. In mancanza di riscontro è applicabile il principio del silenzio-assenso;
   c) è concessa agli Studenti dell'Istituto nella sua interezza o può articolarsi in assemblea di classi parallele;
   d) è consentita, altresì, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, in numero non superiore a quattro nell'arco dell'anno scolastico;
   e) le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate, a richiesta degli studenti, per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo;
   f) il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
   j) Gli studenti sono tenuti al massimo rispetto del Regolamento d'Istituto e dei divieti in esso sanciti.
4. Le Assemblee si terranno presso l'Istituto, dopo lo svolgimento della 1ª ora di lezione; gli studenti raggiungeranno il luogo previsto per l'Assemblea al termine della prima ora di lezione, senza obbligo di vigilanza da parte del personale della Scuola; per motivi di sicurezza, le Assemblee d'Istituto si articoleranno in due distinti turni, con fasce orarie diverse.
5. La Scuola provvederà, a seguito dell'individuazione delle date da destinarsi mensilmente alle Assemblee d'Istituto, ad informarne tempestivamente le famiglie mediante pubblicazione del calendario delle assemblee sul registro elettronico; eventuali modiche al calendario saranno comunicate in itinere a mezzo scritto con circolare interna.
6. Lo staff della Dirigenza, inclusa la Funzione Strumentale "Supporto e Servizi per gli Studenti" vigilerà sul regolare svolgimento dei lavori e garantirà l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti, assicurando il corretto andamento dell'assemblea, di cui è responsabile unitamente al Comitato Studentesco.
7. Alle Assemblee d'istituto possono assistere, oltre che al Dirigente Scolastico od un suo delegato, anche i docenti che lo desiderino.

Art. 8
Il Comitato Studentesco
Partecipazione democratica degli studenti alla vita della scuola

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 297/94 e successive modificazioni, gli Studenti eletti come rappresentanti di classe possono esprimere il Comitato Studentesco della scuola.

Funzionamento

2. Il Comitato Studentesco può decidere di darsi un'articolazione interna ed eleggere il **gruppo di gestione,** costituito da un Presidente e da un rappresentante degli Studenti.

Competenze

3. Il Comitato Studentesco:
   a) può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto;
   b) concorre a garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti alle Assemblee d'Istituto;
   c) designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno;
   d) adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni;

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

e) esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente che abbia compiuto il 18° anno di età, con il compito di coordinare i lavori del Comitato Studentesco;

f) ha la facoltà di riunirsi al di fuori dell'orario scolastico, **ovvero in orario pomeridiano**, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con previa richiesta di autorizzazione di fruizione dei locali al Dirigente Scolastico. La richiesta deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico **tre giorni** prima della seduta, con indicazione dell'ordine del giorno della riunione e ora di inizio e ne dei lavori;

g) in alternativa, può riunirsi da remoto sulla piattaforma d'istituto previa richiesta, inoltrata al Dirigente, **tre giorni** prima della seduta.

4. Il **gruppo di gestione** cura la stesura del verbale delle riunioni del Comitato; copia del verbale deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla riunione. Le attività del Comitato Studentesco sono coordinate dallo Staff della Dirigenza, che funge da raccordo con il Dirigente Scolastico.
5. Il Comitato formula pareri sulle iniziative culturali e formative della scuola, nonché sulle principali scelte didattiche, contribuendo alla valutazione finale del sistema.

Art. 9
Il Comitato dei Genitori

1. Ai sensi dell'art. 15 norma del D. Lgs. 297/94 e successive modificazioni, le Assemblee dei Genitori possono essere di classe o di istituto:
   a) le **assemblee di classe** sono convocate su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe;
   b) le **assemblee d'istituto** sono convocate su richiesta del Presidente dell'assemblea o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori;
   c) I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un **Comitato dei Genitori** della scuola.

Funzionamento

2. Il Comitato dei Genitori:
   a) durante la prima riunione annuale elegge un Presidente e, se lo si ritiene necessario, un **gruppo di gestione** con il compito di coordinare i lavori del Comitato dei Genitori e l'organizzazione delle assemblee di Istituto;
   b) ha la facoltà di riunirsi al di fuori dell'orario scolastico, nei giorni di apertura pomeridiana della Scuola, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. La richiesta dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico **tre giorni** prima della seduta, con indicazione dell'ordine del giorno della riunione, e previo accertamento della disponibilità dei locali della scuola;
   c) può essere convocato dal Dirigente Scolastico, qualora ne ravvisi la necessità.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

Titolo II
COMUNITÀ SCOLASTICA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 10
La Comunità Educante

1. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 297/94, integrato dal Titolo II, art. 24 del CCNL 2016-2018, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'ONU, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente, il DSGA e il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, nonché le famiglie e gli studenti, ivi inclusi quelli che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs 297/94

Art. 11
Apertura della scuola e Fruibilità degli spazi

1. Compatibilmente con le attività programmate in orario extracurricolare dall'Istituto, tutte le componenti della comunità educante possono fruire dei locali della scuola.

Docenti

2. I docenti a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Istituto, possono:
   a) utilizzare gli spazi comuni, le aule e i dispositivi elettronici in esse disponibili, oltre l'orario scolastico, per attività di studio, di ricerca e lavoro di gruppo, compatibilmente con i giorni di apertura pomeridiana della scuola;
   b) affiggere manifesti e comunicazioni negli spazi che la scuola mette loro a disposizione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo delegato, purché rispondenti ai fini educativi dell'istituzione scolastica e al buon costume.

Studenti

3. Gli Studenti dell'Istituto possono:
   a) usufruire degli spazi all'interno dell'edificio scolastico, oltre l'orario delle lezioni (pausa pranzo), in caso di frequenza ad attività di ampliamento dell'offerta formativa, organizzate dalla scuola in orario pomeridiano; l'Istituto non garantisce la vigilanza sugli studenti nella fascia oraria compresa tra la conclusione delle attività didattiche e l'inizio delle attività di ampliamento dell'offerta formativa, ferma restando la copertura assicurativa per tutti gli studenti durante la loro permanenza negli edifici scolastici;
   b) affiggere manifesti e comunicazioni negli spazi che la scuola mette loro a disposizione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo delegato, purché rispondenti ai fini educativi dell'istituzione scolastica e al buon costume.
4. Gli Studenti sono tenuti a:
   a) assumere un comportamento responsabile e conforme alla disciplina e a rispettare il regolamento d'Istituto;
   b) mantenere il decoro e la pulizia degli spazi utilizzati;
   c) rispettare il divieto di fumo all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze dell'Istituto;
   d) rispettare il divieto relativo all'utilizzo del telefono cellulare/smartphone in orario scolastico.
5. In caso di utilizzo di aule speciali, ovvero laboratori ed impianti sportivi, gli Studenti devono attenersi

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

alle norme indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

Genitori

1. I genitori possono:
   a) fruire dei locali scolastici per Assemblee di Classe o d'Istituto in orario pomeridiano e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
   b) affiggere manifesti e comunicazioni negli spazi che la scuola mette loro a disposizione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo delegato, purché rispondenti ai fini educativi dell'istituzione scolastica e al buon costume.
2. Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alle sue componenti scolastiche sarà consentito solo se previamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.
3. A tutela dell'incolumità degli studenti, del personale docente e ATA, nonché di tutti coloro che si trovano negli spazi di pertinenza dell'Istituto, non è consentito:
   a) utilizzare e parcheggiare biciclette, scooter e autovetture all'interno dei cortili dell'istituto; in ogni caso, la scuola non è responsabile di eventuali furti e/o danni ai veicoli in sosta in tale pertinenza;
   b) il gioco del pallone nel piazzale interno, se non sotto la vigilanza di un Docente.

Art. 12
I Docenti

1. I Docenti a tempo indeterminato e determinato sono tenuti al rispetto degli obblighi di servizio derivanti dalla vigente normativa, dai C.C.N.L. e dal presente regolamento.
2. Ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 5, è istituito per l'intera istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, costituito da posti comuni, di sostegno e di potenziamento.
3. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
4. Al fine di garantire la qualità del servizio scolastico, i docenti sono tenuti a:
   a) trovarsi in aula al suono della prima campanella se in servizio alla prima ora di lezione;
   b) effettuare, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 85, la sostituzione di docenti assenti per supplenze temporanee fino a 10 giorni, in qualità di docenti dell'organico dell'autonomia, secondo i tempi e le modalità individuati dal Dirigente Scolastico e riportati sul quadro orario generale dell'Istituto;
   c) effettuare attività di potenziamento funzionali al raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, secondo i tempi e le modalità individuate dal Dirigente Scolastico e preventivamente concordate con gli interessati;
   d) in osservanza dell'eventuale delibera assunta dal Collegio dei Docenti, ricevere in orario antimeridiano coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli studenti, al fine di garantire un più proficuo rapporto scuola-famiglia. Il giorno e l'ora di ricevimento, con cadenza bisettimanale, saranno indicati da ogni singolo docente sul quadro orario generale; il ricevimento sarà effettuato, previa prenotazione sul Registro Elettronico (funzione colloqui) da parte dei genitori interessati, secondo quanto proposto dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10/09/2025 e deliberato dal Consiglio d'Istituto;
   e) nel rispetto delle disposizioni vigenti e del contratto di lavoro, partecipare a tutte le riunioni degli organi collegiali e delle commissioni di cui è membro, nonché a tutte le attività di formazione ed aggiornamento professionale previste nel Piano di Formazione, che costituisce parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
5. Inoltre, ciascun docente è tenuto a:

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

a) provvedere alla stesura della programmazione didattica relativa alla disciplina d'insegnamento entro i tempi stabiliti con nota interna del Dirigente Scolastico;
b) tenere aggiornato il registro elettronico, in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e tempestività della valutazione degli studenti (DPR 122/2009 *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*", novellato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 135 *"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione"*);
a) consultare sistematicamente il sito web della scuola e prendere visione delle comunicazioni della dirigenza scolastica (circolari interne) sulla bacheca del Registro Elettronico;
b) rimanere all'interno dei locali dell'Istituto in caso di Assemblee di Classe e Assemblee d'Istituto coincidenti con l'orario di servizio, al fine di garantire eventuale supporto agli studenti;
c) su disposizione del Dirigente Scolastico, svolgere l'attività didattica in altre classi, secondo il proprio orario di servizio, in caso di assenza collettiva degli Studenti delle proprie classi ed eventuale assenza dei docenti in altre classi dell'Istituto;
d) a sostituire i colleghi assenti nel rispetto della normativa vigente e nei casi sopra indicati. Le ore di supplenza eccedenti le 18 ore settimanali, fino ad un massimo di 6 ore settimanali, sono retribuite secondo le disposizioni di legge. A tal fine faranno fede le firme apposte sul registro elettronico e sul modulo predisposto dall'Istituto, nonché l'annotazione degli argomenti trattati. L'organizzazione delle supplenze è regolamentata dalla contrattazione integrativa d'Istituto;
e) a vigilare sul rispetto del divieto di fumo e di utilizzo del telefono cellulare durante l'orario scolastico.

6. I docenti hanno diritto a riunirsi in assemblea secondo le disposizioni vigenti. Alle assemblee, o ad altre eventuali iniziative destinate al personale docente, possono partecipare rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL, personalità della cultura, esperti di settore e gure politiche o istituzionali, docenti di altri istituti a norma delle vigenti disposizioni.
7. I docenti sono tenuti, in caso di assenza, a darne tempestiva comunicazione nei modi e nei tempi indicati dalla vigente normativa, ovvero prima dell'inizio delle attività didattiche. Tutte le assenze devono essere debitamente documentate (certificate o autocertificate, come previsto dal CCNL).
8. L'obbligo di presenza dei Docenti nell'Istituto è subordinato all'orario di servizio e all'espletamento delle sole attività didattiche preventivamente deliberate dal Collegio dei Docenti, anche con riguardo al periodo relativo alla sospensione delle attività didattiche, nel pieno rispetto del CCNL vigente.

Art. 13
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego), così come rinnovellato dal D.lgs. 75/2017, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative che abbiano carattere di abitualità, sistematicità e continuità o che determinino conflitto di interessi.
2. Sono attività del tutto compatibili, per le quali non è prevista alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione scolastica o consentite su autorizzazione del Dirigente Scolastico, quelle previste dal citato l'art. 53, comma 6, del D.Lgs 165/2001, purché l'esercizio di attività diversa non comporti alcun pregiudizio alle attività inerenti alla funzione docente e non abbia incidenza sull'orario d'insegnamento e di servizio.
3. Il docente è tenuto a presentare all'amministrazione di servizio la richiesta scritta di autorizzazione.
4. Essa si intende accolta se, entro 30 giorni dalla presentazione, non viene adottato un motivato provvedimento di diniego da parte del Dirigente Scolastico (legge 662/1996, art. 1, comma 60).
5. Il personale in servizio, che opti per il regime di part-time con prestazione lavorativa non superiore al

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

50% rispetto a quella prevista per il tempo pieno, può esercitare previa motivata autorizzazione del Dirigente Scolastico altre prestazioni di lavoro (libere professioni) che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'Istituto.

Art. 14
Il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

1. Il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario è parte integrante della comunità educante e contribuisce all'efficienza, efficacia e qualità del servizio scolastico.
2. Il personale ATA è tenuto a:
   a) rispettare l'orario di servizio e a prestare la propria opera nel rispetto di quanto previsto dai CCNL;
   b) collaborare con diligenza, osservando le norme del CCNL vigente e le disposizioni impartite dall'Amministrazione Scolastica anche in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
   c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con le studentesse e gli studenti;
   d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica nei rapporti con le famiglie e con gli studenti e le studentesse anche nell'uso dei canali di comunicazioni;
   e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti delle studentesse e degli studenti, fermo restando le disposizioni impartite all'inizio di ciascun anno scolastico;
   f) nell'ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, nonché di mancato rispetto del divieto di fumo nei locali scolastici e nelle sue pertinenze;
   g) collaborare con i docenti, mettendo a disposizione le proprie competenze e il proprio ausilio.

Per quanto non menzionato, si rinvia al CCNL vigente.

Art. 15
I Genitori

1. La partecipazione dei Genitori alla vita dell'Istituto è prevista dal D.P.R. 416/74, così come integrato dal D.lgs 297/94.
2. I Genitori hanno diritto a:
   a) associarsi e a promuove assemblee di classe e d'istituto per affrontare problemi inerenti all'andamento didattico e disciplinare degli Studenti, nonché argomenti coerenti con le finalità educative della scuola. Dette assemblee sono regolate dagli artt. 42 e 45 del DPR 416/74;
   b) fruire dei locali della scuola previa richiesta scritta ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, compatibilmente con le attività didattiche programmate dall'Istituto. La richiesta dovrà essere inoltrata almeno **tre giorni** prima della seduta;
   c) incontrare i docenti della classe durante le ore di ricevimento, secondo le modalità deliberate dal Consiglio d'Istituto e rese note mediante comunicazione sulla bacheca del Registro Elettronico;
   d) incontrare i docenti del Consiglio di Classe in orario pomeridiano secondo il piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ovvero due volte nell'arco dell'anno scolastico, fatte salve esigenze eccezionali e particolari;
   e) essere ricevuti, previo appuntamento, dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Art. 16
Gli Studenti

Frequenza

1. Gli Studenti sono parte integrante della comunità scolastica e in quanto tali hanno **diritti** e **doveri**, così come sancito dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al DPR 249/1998, successivamente

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

modificato e integrato dal DPR 235/2007 e dal presente Regolamento d'Istituto.

2. Gli Studenti sono tenuti a:
   a) frequentare con regolarità le lezioni;
   b) accedere nei locali dell'Istituto con il suono della prima campanella alle ore **7.55**; le lezioni hanno inizio alle ore **8.00** con il suono della seconda campanella; pertanto, gli Studenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule **entro le ore 8.00**;
   c) **rimanere in classe al cambio dell'ora** in attesa dell'arrivo del Docente dell'ora successiva, e comunque sotto la vigilanza del personale ausiliario assegnato al piano;
   d) rispettare l'orario di inizio e di fine delle attività didattiche.
3. I **Docenti** in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a:
   a) ammettere in classe gli Studenti, anche dopo l'inizio delle attività didattiche (ore 8.00), purché provvisti di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o suo delegato;
   b) annotare sul registro elettronico, l'avvenuto ritardo;
   c) al **quinto ritardo** (anche non consecutivo), non attribuibile a comprovati motivi di trasporto pubblico o visite specialistiche, sarà cura del coordinatore di classe informarne i genitori, i quali dovranno provvedere a giustificare i ritardi presso il Dirigente Scolastico o suo delegato.

Ritardi, uscite anticipate e assenze

Regolamentazione dei ritardi e delle entrate posticipate

1. **Gli Studenti sono tenuti a rispettare l'orario delle lezioni;** pertanto:

a) in nessun caso verranno tollerati **ritardi reiterati ed ingiustificati**, **gravemente lesivi del diritto di tutti gli Studenti di fruire di lezioni regolari ed ordinate**; nello specifico saranno adottate le misure previste nella tabella delle sanzioni disciplinari riportata all'art. 36)

b) nel caso in cui il ritardo **NON sia giustificato**, il Dirigente Scolastico o suo delegato provvederà alla registrazione su apposito registro, che dovrà essere periodicamente consultato dal Coordinatore di Classe ai fini dell'informativa alle famiglie.

c) dopo il **quinto ingresso posticipato,** non giustificato in presenza del genitore, sarà erogata sanzione disciplinare come da tabella riportata nell'art. 36 del presente Regolamento;

d) **le richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata rispetto all'orario delle attività didattiche devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima con indicazione della motivazione.** I suddetti permessi, autorizzati dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dovranno essere presentati al Docenti dell'ora di lezione con essi coincidente;

e) tali permessi, ovvero **ingresso posticipato** e **uscita anticipata**, hanno **carattere di eccezionalità e non di ordinarietà** e, pertanto, **non potranno essere concessi in concomitanza con i momenti di verifica e/o di attività didattica di particolare rilievo, nonché nell'ultimo mese di lezione per non compromettere gli esiti finali**.

f) **I reiterati ritardi ingiustificati influiranno sulla determinazione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale**.

Regolamentazione uscite anticipate

Le uscite anticipate potranno essere:

a) autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato **nel rispetto della scansione oraria delle attività didattiche, ovvero al termine dell'ora di lezione, fatta eccezione per i casi di particolare rilevanza ed urgenza (motivi di salute o gravi motivi familiari);**

b) consentite nel corso dell'anno scolastico, su richiesta motivata di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, un **numero limitato di uscite anticipate** (sei uscite annuali), salvo casi particolari che richiedono permessi periodici debitamente documentati (es. trattamenti medici periodici, attività

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

sportiva). In caso di urgenti motivi di famiglia, sarà cura di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale indicarne la motivazione compatibilmente con la normativa sulla privacy;

c) autorizzate per gli studenti minorenni, solo se gli stessi saranno prelevati dai locali dell'Istituto da chi esercita la responsabilità genitoriale o da un **parente** maggiorenne su delega scritta del Genitore ed esibizione del documento di identità in corso di validità.

d) **Le reiterate uscite anticipate, non supportate da adeguate motivazioni, influiranno sulla determinazione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale**.

Regolamentazione delle assenze e delle giustificazioni

1. **Gli Studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità.** In caso di assenza dalle attività didattiche, le stesse dovranno essere:
   a) giustificate il giorno successivo, ovvero al rientro a scuola, mediante la funzione "**Libretto Web**", disponibile sul Registro Elettronico della Piattaforma Spaggiari con indicazione della motivazione;
   b) giustificate da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale;
   c) Nel caso in cui l'assenza sia superiore ai cinque giorni consecutivi, imputabile a motivi di salute o di famiglia, sarà cura di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale informarne preventivamente la Dirigenza Scolastica a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Istituto.
2. **Gli Studenti sprovvisti di regolare giustificazione al rientro saranno:**
   a) ammessi in classe con riserva, a condizione che la giustificazione venga prodotta entro un massimo di **5 giorni**;
   b) ammessi in classe senza avvenuta giustificazione entro il quinto giorno dall'assenza con **annotazione** sul Registro Elettronico;
   c) ammessi in classe il giorno successivo alla partecipazione a manifestazioni o eventi similari (assenze di massa), ma l'assenza sarà ritenuta **ingiustificata, con ricaduta sulla determinazione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale**.
3. Gli studenti che hanno già compiuto il diciottesimo anno di età sono abilitati a:
   a) firmare eventuali richieste da inoltrare al Dirigente Scolastico;
   b) giustificare sul "Libretto Web" le proprie assenze previa autorizzazione dei genitori; eventuali abusi o anomalie saranno immediatamente segnalate dal Dirigente Scolastico o suo delegato (docente coordinatore di classe) alle famiglie interessate.
4. Sarà cura del Docente Coordinatore di classe vigilare sugli eventuali ritardi e assenze degli studenti e darne tempestiva informazione alle famiglie, mediante comunicazione scritta sulla piattaforma o per via telefonica, della quale dovrà essere redatto apposito fonogramma.
5. Inoltre, sarà cura dell'Ufficio di Segreteria Studenti effettuare, su delega del Dirigente Scolastico, il controllo periodico (almeno mensile) delle assenze degli studenti e darne tempestiva comunicazione scritta alle famiglie.

Art. 17
Uscite dall'aula durante le lezioni

1. **L'uscita degli studenti dall'aula durante il corso delle attività didattiche deve essere considerata un fatto eccezionale e non ordinario.** Pertanto, non è consentito:
   a) uscire dall'aula durante la **prima ora** di lezione, tranne che in casi particolari o eccezionali;
   b) interrompere l'attività didattica per eventuali comunicazioni dei rappresentanti di Istituto se non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.
2. Inoltre, **non è consentita**:
   a) **l'uscita dall'aula di più di una persona alla volta;**
   b) l'uscita in gruppo dall'aula degli Studenti che hanno terminato anticipatamente eventuali prove di

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

verifica scritta o orale;

3. Le uscite dall'aula dovranno essere limitate allo stretto necessario, ovvero per:
   a) fruire dei servizi igienici;
   b) fruire dei servizi di segreteria negli orari di ricevimento indicati nella Carta dei Servizi dell'Istituto;
   c) momentaneo stato di malessere: in tal caso sarà cura del docente in servizio annotarne l'autorizzazione sul registro di classe e affidarne la vigilanza al personale ausiliario in servizio al piano.
4. Per gli studenti in evidente stato di malessere, sarà cura del docente in servizio:
   a) informarne tempestivamente il docente responsabile del primo soccorso, il quale ne valuterà l'eventuale rientro in classe o l'intervento dei sanitari (112), previa informazione alle famiglie;
   b) annotare l'uscita anticipata dello Studente sul registro elettronico di classe.

Art. 18
Attività didattiche in laboratorio

1. Nel caso in cui l'attività didattica si svolga in laboratorio, gli Studenti, sotto la vigilanza e la responsabilità del Docente in servizio, sono tenuti a:
   a) rispettare il silenzio durante il trasferimento dall'aula al laboratorio e viceversa;
   b) non lasciare incustoditi in classe denaro ed oggetti di valore: l'istituto non risponde di eventuale furto o danneggiamento in caso di contravvenuto rispetto di tale norma;
   c) depositare cellulari o altri dispositivi elettronici negli appositi contenitori disponibili nelle aule;
   d) non consumare cibi e bevande durante il tragitto e nei laboratori;
   e) rispettare la pulizia e il decoro degli spazi comuni utilizzati.

Art. 19
Attività motorie e sportive

1. Durante il trasferimento dalla sede agli impianti sportivi, gli Studenti, sotto la vigilanza e la responsabilità del Docente della disciplina, sono tenuti a:
   a) rispettare il silenzio durante il trasferimento dall'aula agli impianti sportivi e viceversa;
   b) non lasciare incustoditi in classe o negli spogliatoi denaro ed oggetti di valore; l'istituto non risponde di eventuale furto o danneggiamento in caso di contravvenuto rispetto di tale norma;
   c) portare con sé l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attività motorie e sportive;
   d) non consumare cibi e bevande nella palestra;
   e) rispettare la pulizia e il decoro degli spazi comuni utilizzati (spogliatoi, servizi igienici e palestra).
2. **In caso di esonero o di giustificazione dallo svolgimento delle attività motorie pratiche è severamente vietato:**
   a) effettuare attività di studio individuale o di gruppo concernente altre discipline;
   a) utilizzare i telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici (tablet e smartwatch);
   b) consumare cibi e bevande;
   c) introdurre negli impianti sportivi qualsiasi altro materiale che non sia indispensabile alla pratica sportiva.
3. Durante lo svolgimento delle attività motorie e sportive, non è consentito l'accesso agli impianti a Studenti di altre classi e/o a persone estranee alla scuola.

Art. 20
Uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici

1. **Ai sensi della Circolare Ministeriale 3392 del 16 giugno 2025, è severamente vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche,**

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ivi inclusa la pausa didattica (ricreazione).

2. Ai fini di una migliore qualità del processo d'insegnamento/apprendimento, **gli studenti sono tenuti a depositare i telefoni cellulari e/o qualsiasi altro dispositivo elettronico, ivi inclusi gli smartwatch, negli appositi contenitori disponibili nelle aule e in tutti i locali, adibiti a spazi di apprendimento, prima dell'inizio delle attività didattiche (ore 8.00 per gli studenti del corso diurno).**
3. **I telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici, depositati in modalità OFF, potranno essere prelevati dagli appositi contenitori alla fine delle attività didattiche.**
4. **Ai sensi della medesima Circolare Ministeriale, il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari si estende anche quando le attività didattiche si svolgono fuori dall'Istituto (partecipazione a convegni, mostre, cinema, teatro e visite guidate).**
5. **Il mancato rispetto del divieto sancito dalla Circolare Ministeriale 3392 del 16 giugno 2025 sarà sanzionato come indicato nell'art.36 del presente Regolamento.**
4. L'utilizzo di tablet e notebook personali è consentito solo ed **esclusivamente in modalità OFF** nei seguenti casi:
   a) bisogni educativi speciali
   b) su richiesta degli studenti ai fini prettamente didattici, ovvero per la consultazione di libri in formato digitale e per prendere appunti, previa autorizzazione dei docenti del Consiglio di Classe. In tal caso gli studenti sono tenuti a occupare i banchi posizionati nelle prime file al fine di consentire al docente di verificare l'adeguato utilizzo dei dispositivi elettronici personali. In caso di un uso improprio degli stessi, gli studenti saranno soggetti a sanzioni disciplinari.
6. **È altresì, severamente vietato**:
   a) **fare riprese video e/o fotografare durante lo svolgimento delle attività didattiche,** se non espressamente autorizzate dal docente per fini didattici, utilizzando esclusivamente i dispositivi messi a disposizione dall'Istituto;
   b) **diffondere immagini e riprese video relative alla vita della scuola e ai diversi attori sui canali social senza previo consenso degli interessati.**
5. L'eventuale violazione del presente articolo e della norma in materia di privacy comporta sanzioni disciplinari, come riportato all'art. 36 del presente Regolamento.
6. L'utilizzo di altri dispositivi elettronici, quali tablet, PC e Lavagna Digitale, **è consentito solo ed esclusivamente:**
   a) **per fini didattici**, ovvero, per attività di ricerca e di approfondimento individuale o di gruppo, organizzata dal docente, con previa autorizzazione dello stesso;
   b) per la produzione di materiali multimediali aventi scopo educativo - didattico, previa autorizzazione del docente e degli attori interessati (con liberatoria).

Art. 21
Vigilanza

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

I collaboratori scolastici di turno in prossimità delle vie di accesso all'edificio scolastico, nonché quelli in servizio ai piani, hanno l'obbligo di vigilanza sugli studenti fino all'entrata degli stessi nelle rispettive aule didattiche.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

Durante l'orario di svolgimento delle attività didattiche, incluso anche il tempo assegnato per la pausa didattica (ricreazione), **il docente assegnato alla classe è direttamente responsabile della vigilanza sugli studenti della classe stessa, per tutta la durata della lezione.** La mancata vigilanza si configura, in caso di infortunio o dolo, come *culpa in vigilando (art. 2048, comma 2, del codice civile).*

Vigilanza nell'arco temporale interessato ai cambi di turno dei docenti nelle classi

I collaboratori scolastici preposti a ciascun piano sono tenuti a vigilare sugli studenti durante il cambio dell'ora, al fine di garantire ai docenti il passaggio da un'aula all'altra e, al contempo, la continuità della vigilanza sugli studenti.

Vigilanza durante l'intervallo/pausa didattica (ricreazione)

Durante l'intervallo, agli Studenti **è consentito**, **a turno**, recarsi ai servizi igienici; **è possibile sostare in corridoio solo ed esclusivamente in prossimità della propria aula affinché il docente in servizio alla 4^ ora possa garantirne la vigilanza; pertanto, non è consentito spostarsi all'interno dei piano o da un piano all'altro.**

Per motivi di sicurezza, durante l'intervallo non è consentito:

a) sostare in prossimità delle uscite di emergenza;
b) sostare nei servizi igienici.

Durante l'intervallo, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente in servizio alla quarta ora. I collaboratori scolastici sono tenuti, invece, alla vigilanza nei corridoi del piano di competenza e in prossimità dei servizi igienici.

Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al termine delle lezioni, durante l'uscita dalle classi dalle aule, i **collaboratori scolastici** in servizio sono tenuti a vigilare, nei rispettivi piani, sul transito degli studenti dalle aule alle vie di uscita dell'edificio.

I **docenti,** in servizio all'ultima ora di lezione, sono tenuti a non lasciare l'aula fino all'uscita dell'ultimo studente e a vigilare sull'uscita della classe, che sarà scandita dal suono della campanella. Non è consentito sostare nei corridoi e nelle scale in attesa del suono della campanella. **Per motivi di sicurezza è severamente vietato l'utilizzo delle scale antincendio come ordinaria via di uscita**

Vigilanza sugli studenti con disabilità.

La vigilanza sugli studenti con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe con l'eventuale supporto di un collaboratore scolastico designato, con incarico specifico.

Vigilanza durante il tragitto scuola – impianti sportivi.

Durante il tragitto scuola – impianti sportivi e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente di Scienze Motorie e Sportive, eventualmente coadiuvato dal docente di sostegno o assistente all'autonomia in caso di presenza di studenti con disabilità.

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione/stage linguistici all'estero

Durante lo svolgimento di visite guidate e viaggi d'istruzione, la vigilanza sugli studenti è affidata ai docenti accompagnatori, individuati in seno al Consiglio di Classe, designati mediante decreto di nomina dal Dirigente Scolastico, con rapporto di un docente ogni quindici studenti.

In caso di stage linguistici all'estero, organizzati dal Dipartimento di Lingue anche per classi aperte parallele, l'individuazione dei docenti accompagnatori sarà effettuata in sede di riunione di Dipartimento Disciplinare, coerentemente con la lingua straniera d'insegnamento, al fine di garantire un'adeguata realizzazione delle attività in loco. In caso di mancata disponibilità da parte dei docenti di lingua straniera ad accompagnare gli studenti nel percorso formativo all'estero, l'individuazione dei docenti verrà effettuata sulla base della

disponibilità manifestata dai docenti di altre classi di concorso nei Consigli delle Classi coinvolte nello stage.

Art. 22
Astensioni collettive dalle lezioni

1. Il Comitato Studentesco ha facoltà di riunirsi, a seguito di regolare richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, due o tre giorni prima di manifestazioni inerenti a problematiche connesse al mondo della scuola o legate a questioni di rilevanza sociale a livello locale o nazionale, per discutere e decidere, a maggioranza, l'eventuale adesione all'evento, nel rispetto del diritto di scelta personale dei singoli Studenti.
2. Le **assenze collettive**, in quanto tali, **non possono essere giustificate dalla scuola**; pertanto, sarà di competenza del Dirigente Scolastico definire le modalità di riammissione in classe degli studenti che hanno aderito all'assenza collettiva.
3. Le reiterate assenze ingiustificate possono:
   a) comportare sanzioni disciplinari;
   b) incidere sull'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale;
   c) pregiudicare l'eventuale partecipazione della classe a visite guidate, viaggi di istruzione o qualsiasi altra attività di ampliamento dell'offerta formativa in orario curricolare.

Art. 23
Validità dell'anno scolastico

1. Ai sensi dell'art. 14 del DPR 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico (compreso quello relativo all'ultimo anno di corso), è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (75%).
2. Ai fini del calcolo e della determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la validità dell'anno scolastico e relativa valutazione dello studente in sede di scrutinio finale, si terranno in considerazione i seguenti parametri:
   a) l'orario di riferimento previsto nel piano di studi di indirizzo comprensivo della quota personalizzata;
   b) tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe, quali rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun studente.
3. Sono considerate come ore di assenza, secondo il numero delle ore giornaliere di lezione:
   a) entrate in ritardo alla seconda ora anche se giustificate dal genitore;
   b) uscite anticipate rispetto all'orario giornaliero di lezione, anche se giustificate dal genitore;
   c) assenze collettive;
   d) assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a visite guidate, viaggi d'istruzione o altre attività organizzate in orario curricolare.

Deroghe

4. Il Collegio dei Docenti delibera e definisce i criteri generali e le fattispecie che ne legittimano la deroga al limite minimo di presenza, ovvero per i casi eccezionali debitamente motivati e certificati.
5. Tale deroga è prevista per i casi eccezionali, certi e documentati, di seguito riportati:
   a) assenze continuative e documentate per gravi motivi di salute, a condizione che le stesse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati;
   b) terapie o cure programmate che precludono la frequenza alle attività didattiche;
   c) donazioni di sangue;
   d) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
   e) partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Studenteschi;

f) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

g) ricongiungimento alla famiglia residente all'estero;

h) (per la sola sezione CPIA ex corso serale dell'Istituto) parziale deroga per attività lavorativa inerente all'indirizzo di studi.

Scrutinio finale e valutazione

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dello Studente dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Maturità.

Classi e indirizzi Corso DIURNO	Orario obbligatorio calcolato in ore su 33 settimane di lezione	Limite massimo di assenze in ore pari al 25% del monte ore personalizzato
Classi prime Indirizzo Turismo e AFM	**32 ore x 33 settimane = 1056 ore** *(per chi non si avvale dell'insegnamento dell'IRC 1023 ore)*	**264 ore** *(256 ore per chi non si avvale dell'insegnamento dell'IRC)*
Classi seconde Indirizzo Turismo e AFM		
Classi terze Indirizzo Turismo, AFM e AFM con articolazione RIM		
Classi quarte Indirizzo Turismo, AFM e AFM con articolazione RIM		
Classi quinte Indirizzo Turismo e AFM		

Classi Corso Istruzione per Adulti Indirizzo AFM articolazione SIA	Orario obbligatorio calcolato in ore su 33 settimane di lezione	Limite massimo di assenze in ore pari al 25% del monte ore personalizzato
I PERIODO DIDATTICO (classi prime e seconde)	**Come da Patto Formativo Individuale 22 ore x 33 settimane = 726 ore** (1° e 4° anno)	**181 ore (1° e 4° anno) 190 ore (2° e 3° anno)** *Totale periodo 371 ore*
II PERIODO DIDATTICO (classi terze e quarte)	***23 x 33 settimane*** **= *759*** (2° e 3° anno) **Totale 1485 ore per periodo**	
III PERIODO DIDATTICO (classi quinte)	***22 ore x 33 settimane*** = 726 ore	**181 ore (5° anno)**

Art. 24
Laboratori e Uso delle Attrezzature Informatiche

Laboratori e uso delle attrezzature informatiche

Funzionamento dei Laboratori

I docenti e gli assistenti tecnici sono direttamente responsabili del corretto funzionamento delle attrezzature installate.

a) Ogni studente è responsabile della propria postazione di lavoro: la postazione deve essere tenuta in

ordine, con le apparecchiature disposte così come vengono trovate all'inizio delle lezioni. **Non sono consentiti** danneggiamenti, manomissioni, scritte o incisioni sui piani di lavoro, sulle macchine o parti di esse; **tutto ciò si configura come danno alle attrezzature in dotazione all'Istituto e quindi passibile di rimborso da parte dello studente**.

b) Ai fini della sicurezza è vietato consumare alimenti e bevande.

c) Il materiale e i programmi forniti dall'Istituto sono gli unici autorizzati all'uso; essi devono essere conservati nell'aula, al fine di preservare la rete telematica da eventuali programmi lesivi al suo funzionamento; **i responsabili di tali danni dovranno risarcire l'Istituto delle spese per il ripristino del corretto funzionamento.**

d) Non è consentito disconnettere, ovvero, scambiare cavi ed apparecchiature collegate, senza l'autorizzazione dell'Assistente Tecnico a cui è assegnata, nel piano di lavoro, la gestione del laboratorio.

e) Se all'inizio della lezione si rilevassero anomalie alle apparecchiature, danni alle attrezzature o agli arredi, **è necessario comunicarlo immediatamente al docente;** in caso contrario, lo studente che occupa quella postazione ne è ritenuto responsabile.

f) Il docente è tenuto a compilare il Registro Presenze del laboratorio all'inizio della lezione, sia essa svolta in orario antimeridiano che pomeridiano o serale.

g) Il docente non potrà lasciare soli gli studenti; al termine del proprio orario di lezione riaccompagnerà la classe in aula.

h) La navigazione in Rete, da parte degli studenti, deve essere preventivamente autorizzata dal docente e, comunque, guidata dallo stesso nella consultazione di materiali e siti. **Non è, dunque, consentita la navigazione in rete su siti non autorizzati dal docente (inclusi i social network)**

Utilizzo dei Laboratori fissi e mobili su carrello

a) L'utilizzo dei laboratori è calendarizzato per le attività che ne prevedono l'uso curriculare; la fruizione dei laboratori in altre ore è prevista previa prenotazione settimanale su apposita funzione del Registro Elettronico della Piattaforma Spaggiari.

b) L'utilizzo dei laboratori fissi e mobili deve essere garantito, a rotazione, a tutte le classi, secondo le modalità e i tempi definiti dai Dipartimenti Disciplinari, coerentemente con il numero di ore per disciplina, definite dal Quadro orario nazionale.

c) L'accesso ai Laboratori di informatica non è consentito a docenti e studenti qualora vi siano in corso attività didattiche: i Laboratori di informatica saranno accessibili solo quando questi risultino liberi.

d) Alla fine di ogni lezione ogni docente, studente, o gruppo di lavoro, dovrà ripulire e sistemare la propria postazione di lavoro.

e) Alla fine di ogni lezione, l'Assistente Tecnico è tenuto a controllare l'efficienza delle apparecchiature, l'ordine e la pulizia delle attrezzature e degli arredi. Eventuali anomalie devono essere comunicate al Dirigente Scolastico o suo delegato.

Norme sull'uso delle LIM/Digital Board

a) Non è consentito utilizzare la LIM/Digital Board per usi non strettamente connessi alla didattica, finalità per la quale le lavagne interattive sono state adottate.

b) In particolare, non potrà essere utilizzata dagli studenti per la visione di film o la navigazione in rete se non espressamente autorizzata dal docente. Per attività similari l'istituto dispone di specifici spazi (aula magna).

c) **È assolutamente vietato**:

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- alterare la configurazione del desktop;
- installare, modificare e scaricare software non autorizzati;
- compiere operazioni quali modiche o cancellazioni;
- utilizzare la rete per scopi non legati allo studio o attività didattica.

d) Tutti i documenti prodotti dagli studenti durante l'attività didattica dovranno essere salvati in chiaro e, se ritenuti utili, salvati su *Pen drive* alla fine dell'anno scolastico e consegnati ai coordinatori al fine di creare un archivio didattico d'istituto.

e) Il docente della prima ora verificherà la presenza in aula di tutti i dispositivi e provvederà a segnalare all'Assistente Tecnico eventuali anomalie.

f) Ogni docente, al termine della propria ora, avrà cura di lasciare i dispositivi accesi (LIM e notebook) per il docente dell'ora successiva, ed **effettuerà il log out dal proprio profilo, con particolare riferimento a quello collegato al Registro Elettronico della Piattaforma Spaggiari**.

g) Tutti i docenti sono tenuti, comunque, a verificare, all'inizio della propria sessione di lavoro, che le attrezzature siano in ordine e funzionanti e a segnalare agli assistenti tecnici eventuali anomalie o malfunzionamento dei dispositivi.

h) Il docente dell'ultima ora avrà cura di spegnere tutte le apparecchiature e di verificare la presenza di tutti i dispositivi.

i) L'uso dei dispositivi da parte degli studenti è consentito per scopi puramente didattici e sotto la supervisione dell'insegnante che dovrà controllare scrupolosamente che tutti gli studenti utilizzino il kit con la massima cura e secondo le norme del presente regolamento.

j) Manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature multimediali sono affidate esclusivamente agli Assistenti Tecnici. A conclusione dell'anno scolastico, tutti i file presenti sul desktop verranno eliminati per poter effettuare la pulizia del sistema.

k) **Eventuali atti di vandalismo saranno severamente sanzionati e dovranno essere risarciti.**

Art. 25
Decoro degli spazi di lavoro

1. Tutti i membri della comunità educante (studenti, docenti e personale ATA) hanno diritto a fruire di spazi puliti, decorosi e funzionali al proprio benessere psico-fisico.
2. Al fine di garantire la tutela della salute all'interno degli ambienti scolastici, nonché il rispetto delle comuni regole di convivenza civile, tutti sono tenuti a rispettare la pulizia e il decoro degli spazi comuni di lavoro.
3. In particolare, **gli studenti sono tenuti a rispettare le strutture scolastiche, gli arredi e tutti gli strumenti didattici in dotazione, quali beni comuni della collettività**.
4. In caso di **dolo**, il responsabile è tenuto al risarcimento del danno in maniera individuale o collettiva.
5. In caso di mancata individuazione del responsabile o dei responsabili, il danno arrecato sarà risarcito collettivamente dalla classe o dalle classi e comporterà l'irrogazione di sanzione disciplinare da parte degli organi competenti.

Art. 26
Dematerializzazione della documentazione didattica

1. Al fine di garantire la dematerializzazione della documentazione didattica, così come indicato dall'art. 7, commi 27-31, della Legge 135/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini":
   a) le iscrizioni degli studenti alla **classe Prima** avverranno esclusivamente in modalità online, attraverso l'apposito applicativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
   b) le pagelle degli studenti saranno redatte solo in formato elettronico, a conclusione degli scrutini

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

intermedi e finali, e accessibili alle famiglie sul Registro Elettronico della scuola nell'apposita sezione dedicata; le pagelle in formato elettronico hanno la medesima validità legale del documento cartaceo, pur restando il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del documento;

c) l'Istituto e i docenti adottano il Registro Elettronico e la Piattaforma Google Workspace e inviano comunicazioni agli studenti e alle loro famiglie in formato digitale.

2. Ai fini della dematerializzazione, la riproduzione di copie fotostatiche è consentita a scopo didattico **solo ed esclusivamente** per la **riproduzione di test di verifica o esercitazioni in classe**. La richiesta deve essere rivolta dai docenti al personale ausiliario **con congruo anticipo (almeno 2 giorni prima)** e non in orario coincidente con il servizio di vigilanza e di pulizia dei locali di fine turno.
3. **Non potranno essere accolte richieste di:**
   a) riproduzioni fotostatiche di materiali per uso personale non attinente all'attività didattica o funzionale alla stessa;
   b) riproduzioni fotostatiche di materiali didattici tratti da testi diversi da quelli in adozione;
   c) riproduzione di appunti di altri studenti se non su esplicita richiesta del Docente.
4. Tutti gli avvisi e le comunicazioni del Dirigente Scolastico rivolte a docenti, studenti e genitori saranno resi disponibili sulla "Bacheca" del Registro Elettronico e, in parte, sul sito web dell'Istituto. Pertanto, sarà cura degli interessati provvedere alla consultazione sistematica di tali spazi digitali.
5. Solo le comunicazioni rivolte agli studenti, e per loro tramite ai genitori, quali variazioni all'orario scolastico (entrate posticipate e uscite anticipate) saranno comunicate alle classi interessate in formato cartaceo. Sarà cura dei docenti provvedere all'annotazione dell'avvenuta comunicazione sul registro elettronico di classe.

Art. 27
Sperimentazione e Ricerca Educativa

1. L'Istituto promuove e favorisce le attività di sperimentazione, di ricerca educativa e di condivisione di buone pratiche, coerentemente con gli obiettivi prioritari individuati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. A tal fine, e compatibilmente con la normativa vigente in materia, l'Istituto:
   a) mette a disposizione della comunità scolastica le proprie risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie per la realizzazione di iniziative culturali da realizzarsi anche in rete tra scuole e/o altre istituzioni riconosciute in ambito territoriale e non;
   b) aderisce a progetti di rilevanza nazionale (PON/PNRR) ed internazionale (Programma Erasmus Plus) al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico;
   c) favorisce la crescita personale, culturale e civica mediante attività di sostegno, di recupero e di ampliamento dell'offerta formativa anche in orario extracurriculare. L'individuazione dei partecipanti alle iniziative di cui sopra, docenti e studenti, sarà effettuata mediante apposito bando di selezione, previa indicazione dei requisiti necessari e candidatura degli interessati entro i tempi previsti nel bando stesso. Per il personale docente, eventuale compenso accessorio sarà calcolato sulla base delle vigenti disposizioni in materia contrattuale;
   d) favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente e ATA mediante la realizzazione di iniziative di formazione coerenti con il Piano Nazionale di Formazione.

Art. 28
Visite guidate, Viaggi di Istruzione e Stage linguistici all'estero

1. I viaggi di istruzione, gli scambi e i partenariati nazionali e internazionali, le uscite didattiche, gli stage linguistici e le attività di stage/tirocinio, nell'ambito dei percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL), sono parte integrante dell'attività didattica. Perciò, ognuna di queste attività rientra appieno nella

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

programmazione annuale dei consigli di classe.

2. Viaggi, uscite e stage, della cui organizzazione è garante il Dirigente Scolastico, sono regolati dalla normativa ministeriale (CC.MM. 291/92, 263/96, 358/96, 455/98, DPCM 349/1999, nota MIUR 2209/2012, D.lgs 206/2005, D.lgs 79/2011, nota MIUR 674/2016) e da criteri e obiettivi stabiliti dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe e approvati dal Consiglio di Istituto.
3. Il Collegio dei Docenti individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a cui indirizzare le proposte.
4. È ammesso di norma un solo viaggio di istruzione all'anno per classe, non oltre il 30 aprile, di durata massima di 6 giorni compresi i giorni festivi e il viaggio. Sono previste eventuali deroghe per lo slittamento dei termini indicati, solo in caso di eventi particolari.
5. Le proposte devono essere presentate da uno o più docenti del Consiglio di Classe, anche dopo un confronto con gli studenti.
6. Il Consiglio di Classe programma il viaggio di istruzione sulla base di una pianificazione che definisce:
   a) le motivazioni didattiche del viaggio, che devono essere collegate organicamente con la progettazione di classe e individuale;
   b) gli obiettivi di apprendimento, che devono essere individuati e in parte conseguiti mediante la realizzazione di attività didattiche propedeutiche al viaggio (es. letture particolari, visione/ascolto di audio visivi, ricerche, etc.);
   c) la meta, il periodo e la durata;
   d) i nominativi degli accompagnatori (di norma uno ogni 15 studenti) e di eventuali sostituti (uno ogni 3 accompagnatori). Si dà comunque la possibilità, per le sole uscite didattiche ad Olbia, di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di progettazione e programmazione, e che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe.
7. I docenti proponenti (di norma anche accompagnatori), si assumono l'onere di seguire l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate nel raccordo scuola – studenti – famiglie. Il programma viene consegnato dai docenti proponenti al Consiglio di Classe e inserito nella programmazione; provvedono, in sinergia con la Dirigenza e l'Ufficio di Segreteria Amministrazione e Contabilità, a verificare la fattibilità del viaggio in relazione ai costi e ai nuovi vincoli organizzativi. Eventualmente è possibile aggregare più classi, previa approvazione dei rispettivi Consigli di Classe.
8. Il rispetto della procedura e della tempistica è vincolante per l'autorizzazione da parte dell'Ufficio della Dirigenza e per la realizzazione del viaggio/visita guidata.
9. Alla luce della normativa vigente è necessario far riferimento alle agenzie di viaggio, acquisendo almeno 3 preventivi affinché possa essere espletata la gara di appalto.
10. Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio. Nel caso di partecipazione di uno o più studenti con disabilità, si potrà designare, in aggiunta al numero degli accompagnatori calcolato in proporzione al numero dei partecipanti, un accompagnatore fino a due studenti. L'individuazione dei docenti accompagnatori sarà effettuata sul principio della turnazione, onde evitare la partecipazione dello stesso docente a più viaggi d'istruzione o visite guidate nel medesimo anno scolastico.
11. I viaggi e le visite guidate si effettuano solo se i partecipanti raggiungono il numero previsto dalla normativa vigente, ossia almeno i due terzi della classe.
12. Gli studenti, che non partecipano al viaggio e/o alla visita guidata, sono tenuti comunque a frequentare regolarmente le lezioni.
13. I viaggi d'istruzione all'estero sono di norma riservati agli studenti delle classi Quinte.
14. Le classi del primo biennio potranno effettuare viaggi di istruzione esclusivamente in Sardegna. In casi particolari, potrà essere concesso il viaggio breve di istruzione anche nella penisola.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

15. Le classi del secondo biennio e ultimo anno potranno effettuare viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale.
16. Tutte le classi, per le quali sono stati elaborati appositi progetti, potranno effettuare eventuali viaggi all'estero.
17. In occasione dell'insediamento dei Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe, si darà comunicazione delle mete previste per viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche.
18. Per tutti gli studenti è richiesta l'autorizzazione scritta dei genitori, indipendentemente dalla durata della visita guidata o del viaggio d'istruzione.
19. Gli scambi con scuole straniere nell'ambito di progetti europei sono attività didattiche equiparate a viaggi e uscite, ma non sono soggette alle limitazioni di durata e di numero dei partecipanti precedentemente indicati.
20. I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano, di norma, a carico degli studenti partecipanti.
21. I viaggi d'istruzione e gli stage linguistici all'estero, approvati dall'Istituzione Scolastica, sono aperti solo ed esclusivamente agli studenti e ai docenti accompagnatori dell'Istituto. Eventuali deroghe saranno concesse solo nel caso in cui lo studente necessiti, per condizioni particolari, della presenza di un familiare o di altra persona da quest'ultimo delegata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo altresì la necessaria copertura assicurativa contro gli infortuni.

Titolo III
TRASPARENZA

Art. 29
Patto formativo tra scuola, studenti e famiglie

1. Ai sensi della Legge 107/2015, art 1 comma 14, il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico.
2. Ai fini della predisposizione del Piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e tiene conto delle e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli Studenti.
3. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rivedibile annualmente, è il documento fondamentale istitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata dalla scuola nell'ambito della propria autonomia.
4. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è adottato dal Consiglio di Istituto.
5. Ai fini della trasparenza e della pubblicizzazione degli atti amministrativi, l'Istituto provvede alla pubblicazione:
   a) del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sul sito web dell'Istituto e sul portale unico dei dati della scuola (scuola in chiaro);
   b) del Regolamento d'Istituto;
   c) di qualsiasi atto amministrativo, nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente" per il quale ne sia previsto l'obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità dei documenti amministrativi.
6. All'inizio dell'anno scolastico, la scuola promuove incontri assembleari rivolti alle famiglie e agli studenti delle classi prime finalizzati ad illustrare l'offerta formativa, il Regolamento d'Istituto, l'organizzazione della scuola e modalità di comunicazione tra le diverse componenti della comunità scolastica.
7. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione educativa e formativa, i docenti provvederanno a:
   a) illustrare agli Studenti gli obiettivi didattici e i contenuti che s'intendono affrontare nel corso

dell'anno scolastico, le modalità di verifica e numero di prove previste per quadrimestre, nonché i criteri di valutazione sulla base delle griglie elaborate da ciascun Dipartimento Disciplinare e deliberate dal Collegio dei Docenti;

b) comunicare tempestivamente agli studenti l'esito delle prove di verifica orale e scritta, mediante la trascrizione del voto sul registro elettronico, immediatamente dopo la prova orale e al momento della consegna dell'elaborato, in caso di prova scritta. La correzione delle prove scritte dovrà essere effettuata entro **due settimane** lavorative dalla somministrazione della prova stessa.

8. **A loro volta gli studenti sono tenuti a:**
   a) svolgere con costanza e continuità i compiti assegnati, sia in orario curriculare che extracurricolare;
   b) partecipare in modo attivo e costruttivo alle attività didattiche proposte in classe, al fine di contribuire alla crescita personale e culturale di ciascun studente e di tutti gli studenti;
   c) portare a scuola il materiale necessario per le attività didattiche previste in orario;
   d) collaborare con la comunità scolastica (docenti, studenti, personale non docente) affinché gli sforzi e l'impegno comune producano esiti positivi.
9. I **Genitori**, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a:
   a) impegnarsi affinché i propri gli frequentino con regolarità le lezioni e svolgano con assiduità i compiti loro assegnati;
   b) consultare in modo sistematico il sito web della scuola e il Registro Elettronico nell'apposita sezione dedicata, per essere costantemente informati sulle attività svolte in classe, sui risultati conseguiti e sugli eventuali ritardi registrati o numero di assenze fatte dallo studente.
10. Sia gli studenti che i genitori possono contare sul supporto del Consiglio di Classe e sul docente Coordinatore, il quale funge da interfaccia tra la Dirigenza Scolastica e il Consiglio di Classe, in caso di eventuali comunicazioni o problemi.

Art. 30
Collaborazione di personale esperto esterno

1. Ai fini della realizzazione di attività e/o di progetti volti ad ampliare l'offerta formativa dell'Istituto, la scuola può far ricorso alla collaborazione di esperti esterni nel caso in cui non siano presenti le medesime professionalità tra le risorse umane dell'Istituto.
2. Per ciascuna attività e/o progetto deliberato dal Collegio dei Docenti e inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il Dirigente Scolastico può procedere, a seguito di bando ad evidenza pubblica e previa selezione sulla base dei titoli culturali e professionali indicati nel bando stesso, all'affidamento di incarichi di collaborazione e docenza a personale esterno.
3. Il bando, contenente i requisiti culturali e professionali richiesti, le attività da realizzare, i tempi e le modalità di svolgimento, nonché il relativo impegno orario e compenso corrisposto, sarà pubblicizzato sul sito web della scuola nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" alla voce Bandi e Gare.
4. Ciascun aspirante, in possesso dei requisiti richiesti nel bando, può presentare alla scuola domanda di candidatura entro i tempi e le modalità previste dal bando stesso.
5. La valutazione dei titoli culturali e professionali posseduti dagli aspiranti sarà effettuata da apposita Commissione nominata con decreto dirigenziale e presieduta dal Dirigente Scolastico.
6. Sarà cura della Commissione stessa procedere alla stesura della graduatoria di merito sulla base dei titoli posseduti; copia sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione "Amministrazione Trasparente".
7. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso in relazione al tipo di attività e impegno professionale richiesto, che comunque non potrà superare i parametri indicati dalla normativa vigente.

Art. 31
Criteri per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei Docenti alle stesse

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

1. Ai sensi del D.Lgs. 297/94 (art. 7, c. 2, lettera b), il Collegio dei Docenti "formula proposte" in merito alla formazione delle classi e all'assegnazione ad esse dei Docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto.
2. Ai sensi della normativa vigente rientra, nell'esercizio dei poteri del Dirigente Scolastico, procedere alla formazione delle classi e all'assegnazione dei singoli Docenti alle stesse sulla base delle delibere di cui sopra (art. 396, c. 2, lettera d Dlgs 297/94) e previa attività di informazione alla Rappresentanza Unitaria Sindacale.

Criteri generali adottati per la formazione delle classi

Le **classi prime** vengono formate, di norma, seguendo i seguenti criteri:

a) equa distribuzione degli studenti nelle classi prime in relazione al profilo in uscita a conclusione del primo ciclo (voto riportato);
b) equa distribuzione nelle classi degli studenti provenienti dalla medesima scuola secondaria di I° grado o medesimo luogo di residenza;
c) equa distribuzione nelle classi degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, DSA e BES);
d) in caso di richiesta di iscrizione all'inizio dell'anno scolastico, o successiva all'avvio dello stesso, gli studenti saranno assegnati alle classi con il minor numero di iscritti;

Le **classi del secondo biennio** (**classi terze**) sono costituite, in caso di contrazione del numero di classi in organico di diritto, seguendo il seguente criterio:

a) scelta della terza lingua (spagnolo o tedesco)
b) numero delle classi terze autorizzate dall'USR Sardegna – Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Sassari
c) numero degli studenti con disabilità
d) costituzione di classi numericamente omogenee;
e) equa distribuzione nelle classi degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, DSA e BES).

Criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi

Ai fini dell'assegnazione dei docenti alle classi, si terranno in considerazione i seguenti criteri generali:

a) continuità didattica, ove possibile;
b) equa assegnazione di Docenti a tempo indeterminato e determinato nelle diverse classi e sezioni;
c) assegnazione delle cattedre in verticale, con suddivisione o meno in primo biennio, secondo biennio e quinto anno, secondo le indicazioni fornite dai Dipartimenti disciplinari;
d) rotazione sulle classi dei due diversi indirizzi

Art. 32
Accesso ai servizi di segreteria

1. L'accesso ai Servizi di Segreteria è consentito, salvo espressa autorizzazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi:
   a) all'utenza (docenti, studenti e genitori) in orario antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al venerdì, secondo le indicazioni comunicate all'inizio di ogni anno scolastico sul sito web della scuola e affisse all'ingresso;
   b) al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, solo ed esclusivamente allo Staff della Dirigenza (Collaboratori, Funzioni Strumentali e Docenti con funzioni aggiuntive).
2. La richiesta di eventuali certificati o altra documentazione da parte dell'utenza dovrà essere inoltrata utilizzando i modelli predisposti dall'Istituto.
3. Il rilascio al richiedente degli atti:
   a) sarà effettuato **entro tre giorni** dall'inoltro della richiesta scritta, salvo casi di motivata ed accertata

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

urgenza;

b) sarà effettuato solo dal diretto interessato o da persona di sua fiducia che abbia compiuto la maggiore età e sia in possesso di delega in carta libera del richiedente, corredata di fotocopia del documento d'identità del delegante e del delegato.

Art. 33

Accesso ai documenti amministrativi

1. La materia è regolata dalla Legge 241/90, coordinata e aggiornata dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127.
2. Per l'utente, il **diritto di accesso** è la facoltà di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
3. Il diritto di accesso può essere esercitato in riferimento a documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituzione scolastica.
4. Ai fini del diritto di accesso, il richiedente deve avere una motivazione seria e documentata per richiedere la consultazione o la copia di un documento. L'intero processo si conclude in un **massimo di 30 giorni**, a partire dalla richiesta e il dirigente scolastico può accogliere o meno o in parte la richiesta.
5. Tutte le componenti scolastiche, con eccezione degli studenti che non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, possono richiedere di accedere ai documenti amministrativi, inoltrando formale richiesta scritta, debitamente motivata al Dirigente Scolastico.
6. La richiesta potrà essere effettuata compilando l'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Istituto alla voce "Amministrazione Trasparente" (oppure scrivendo l'istanza autonomamente secondo il modello predisposto dall'Istituto), inviandola tramite e-mail all'indirizzo di posta istituzionale oppure depositandola all'Ufficio Protocollo dell'Istituto.
7. Il Dirigente Scolastico si riserva di valutare la richiesta **entro 5 giorni** dal ricevimento e, sulla base della normativa vigente, può decidere di:
   a) accogliere la domanda e mettere a disposizione gli atti nei tempi e nelle modalità stabiliti dall'Istituto;
   b) limitare la domanda, dando accesso solo ad una parte del documento;
   c) differire l'accesso ai documenti richiesti, quindi accoglierla ma in un secondo momento, fissato sempre dalla scuola;
   d) negare l'accesso, ovvero rifiutare la richiesta nel caso sia stata rilevata irregolarità nella domanda, nelle motivazioni o nell'atto stesso.
8. Nei casi sopra elencati, il Dirigente Scolastico motiva per iscritto la sua decisione al richiedente. Sono esclusi dal diritto di accesso – secondo il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 i seguenti atti:
   - rapporti informativi sul personale dipendente;
   - documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale;
   - documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza;
   - documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi;
   - documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa;
   - documenti contenenti atti sensibili o giudiziari se l'accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003);
   - gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall'Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative;

- documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a ni disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali;

9. Il rilascio delle copie richieste è subordinato al pagamento degli importi dovuti a norma di legge, o diversamente stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Art. 34
Tutela dei dati personali (privacy)

1. La tutela dei dati personali è garantita dal D.lgs. 101/2018, il quale adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 sulla Privacy o GDPR (*General Data Protection Regulation*).
2. La normativa vigente sulla *privacy* tutela la riservatezza dei dati personali e prescrive che vengano adottate le misure necessarie nella gestione di dati che la legge stessa giudica "sensibili" (condizioni di salute, convinzioni religiose etc.).

Art. 35
Tasse scolastiche, esoneri e contributo volontario delle famiglie

1. Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 297/94, e successive integrazioni, gli studenti frequentanti gli istituti di istruzione secondaria superiore sono tenuti al pagamento di quattro diverse tipologie di tributi, ovvero:
   a) **Tassa di iscrizione**, esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei **16 anni** da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro.
   b) **Tassa di frequenza** deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei **16 anni** da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che lo studente si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.
   c) **Tassa di esame** deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli **esami di idoneità**, **integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato.** L'importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
   d) **Tassa di diploma** deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.
2. Le **tasse scolastiche erariali** devono essere versate utilizzando la piattaforma PagoInRete (https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html).
3. Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'**esonero dal pagamento delle tasse scolastiche** può essere consentito **per merito**, per **motivi economici** e per **appartenenza a speciali categorie di beneficiari**. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche, ovvero:
   a) **Per merito**, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994).
   b) **Per motivi economici**, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

c) **Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari**, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli studenti e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) gli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L'esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

4. Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).
5. Ai sensi della normativa vigente, eventuali contributi possono essere richiesti dall'Istituto quali **contribuzioni volontarie** con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli studenti, per raggiungere livelli qualitativi più elevati.
6. I contributi scolastici, **su base volontaria**, sono determinati annualmente dal Consiglio di Istituto nell'ambito della programmazione annuale e annualmente rendicontati.

Titolo IV
DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 36
Mancanze disciplinari, sanzioni, organi competenti

1. La **responsabilità disciplinare è personale**. È, altresì, **personale la responsabilità patrimoniale** derivante da danni causati a strumentazioni in dotazione nei laboratori e nelle aule, ovvero alla struttura scolastica, ospitante la sede dell'Istituto (muri, porte, bagni etc..).
2. Nel caso in cui non fosse possibile individuare l'autore degli eventuali danni ai beni della scuola, la responsabilità patrimoniale verrà imputata a:
   a) tutti gli Studenti della classe, nel caso in cui il danno o atto vandalico riguardi la propria aula o altre strutture utilizzate dalla classe al momento dell'atto;
   b) tutti gli Studenti, le cui classi siano situate nel piano interessato, in caso di danni rilevati in spazi comuni, quali corridoi o bagni del piano;
3. Le sanzioni **devono sempre essere proporzionate all'infrazione disciplinare commessa** e **ispirate al principio della rieducazione dello Studente**, **cui viene sempre offerta la possibilità di convertire alcune sanzioni (vedi la tabella successiva) in attività in favore della comunità scolastica, nonché della riparazione del danno.**
4. Tutti i provvedimenti disciplinari concorrono automaticamente nella determinazione del voto di comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale e, di conseguenza, influiscono sulla successiva determinazione del credito scolastico (studenti classi secondo biennio e quinto anno).
5. Sono da ritenersi mancanze degli studenti, soggette a sanzioni disciplinari da parte degli organi competenti, quelle di seguito indicate:

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

	Mancanze disciplinari da parte degli studenti	Sanzioni previste	Organi competenti
A	▪ Incuria nella conservazione dei materiali, degli arredi e degli ambienti scolastici ▪ Abbigliamento inadeguato ▪ *Cheating* durante le verifiche (con qualsiasi tipo di ausilio)	*Richiamo verbale del docente* *o* *Ammonizione con annotazione della violazione sul registro di classe* ***(nota disciplinare)***	**Docente che rileva la mancanza**
B	▪ Comportamento irrispettoso che disturba il normale svolgimento delle attività didattiche ▪ Utilizzo di linguaggio inappropriato o volgare ▪ Ritardi reiterati (dopo 5 ingressi posticipati, non giustificati dal genitore)		
C	▪ Infrazione al divieto di fumo in qualsiasi locale della scuola e nelle sue pertinenze (inclusa sigaretta elettronica o similari)	*Ammonizione con annotazione della violazione sul registro di classe* ***(nota disciplinare)*** *e* *Sanzione amministrativa fino a € 275,00*	**Personale addetto** **Dirigente Scolastico**
D	▪ Il ripetersi, nel corso dell'anno scolastico, delle note disciplinari (dopo la **QUINTA** nota disciplinare per le mancanze di cui ai punti A, B, C)	*Ammonizione scritta sul registro di classe*	**Dirigente Scolastico** **o** **Coordinatore di classe**
E	▪ Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei Docenti, del personale non docente e degli stessi compagni.	*Scuse formali per le mancanze meno gravi* *Ammonizione scritta per le mancanze più gravi*	**Dirigente Scolastico** **Docente che rileva l'infrazione**
F	▪ Irregolare frequenza alle attività aggiuntive obbligatorie deliberate dal Consiglio di classe, non opportunamente giustificata (attività di formazione scuola-lavoro per le classi secondo biennio e quinto anno) ▪ Frequenti assenze ingiustificate dalle attività didattiche; ▪ Abituale ritardo in ingresso	*Ammonizione scritta sul registro di classe*	**Dirigente Scolastico** **o** **Coordinatore di classe**
G	▪ Mancato rispetto del divieto di utilizzo di telefoni cellulari/smartphone e altri dispositivi elettronici	*Ammonizione scritta sul registro di classe* **(nota disciplinare)**	**Docente che rileva l'infrazione**
	▪ Ripetuta violazione del divieto di utilizzo di telefoni cellulari/smartphone e altri dispositivi elettronici	*Ammonizione scritta sul registro di classe* **(fino ad un massimo di 4 note disciplinari, è prevista la produzione di un elaborato in chiave riflessiva sull'uso responsabile dello smartphone)**	**AMMONIZIONE SCRITTA del Dirigente Scolastico e convocazione della famiglia**

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE
LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

	▪ Reiterata violazione del divieto di utilizzo di telefoni cellulari/smartphone e altri dispositivi elettronici	**La quinta ammonizione scritta per tale violazione comporterà l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'Istituzione Scolastica che individuerà i docenti incaricati di realizzarle. Tale sanzione determinerà un voto di comportamento pari a 6/10**	**Consiglio di Classe in sede di scrutinio intermedio e finale**
H	▪ Danno alle strutture, alle apparecchiature informatiche, ai sussidi didattici e, in genere, al patrimonio della scuola, con riduzione del livello qualitativo dell'ambiente e della vita scolastica.	Ammonizione scritta sul registro di classe e relazione del docente	**Dirigente Scolastico e docente**
		<u>Opzione 1*</u> Lavori socialmente utili alla comunità scolastica, da svolgersi in orario extracurricolare, fino ad un massimo di 30 giorni, in aggiunta alla riparazione del danno arrecato ai beni della scuola	**Convocazione CONSIGLIO DI CLASSE** *(con la presenza di tutte le componenti)* ***A scelta della famiglia o dello studente in caso di maggiore età**
		<u>Opzione 2</u> Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni, con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgeranno presso strutture ospitanti del terzo settore, individuate dalla scuola + lettura di un libro assegnato dal Consiglio di Classe affinché lo studente/la studentessa possa riflettere sui propri comportamenti	
H	▪ Uso di alcolici e di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza durante	Ammonizione scritta sul	**Dirigente Scolastico e docente**

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE
LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

1	qualsiasi attività didattica a scuola e fuori.	registro di classe e relazione del docente	
		<u>Opzione 1*</u> Lavori utili a favore della comunità, da svolgersi in orario extracurricolare fino ad un massimo di 30 giorni + lettura di un libro assegnato dal Consiglio di Classe sulle devianze/dipendenze con discussione finale di un elaborato prodotto dallo studente/dalla studentessa	**Convocazione CONSIGLIO DI CLASSE** *(con la presenza di tutte le componenti)* ***A scelta della famiglia o dello studente in caso di maggiore età**
		<u>Opzione 2</u> Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni, con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgeranno presso strutture ospitanti del terzo settore, individuate dalla scuola + lettura di un libro assegnato dal Consiglio di Classe affinché lo studente/la studentessa possa riflettere sui rischi derivanti dalle devianze/dipendenze	
H 2	▪ Falsificazione di atti (es. voti compiti in classe) e manomissione del Registro Elettronico del docente	Ammonizione scritta sul registro di classe e relazione del docente	**DIRIGENTE SCOLASTICO**
		<u>Opzione 1*</u> Lavori utili a favore della comunità, da svolgersi in orario extrascolastico fino ad un massimo di 30 giorni + lettura di un libro assegnato dal Consiglio di Classe affinché lo studente/la studentessa possa riflettere sull'importanza dell'onestà e dell'integrità personale	**Convocazione CONSIGLIO DI CLASSE** *(con la presenza di tutte le componenti)* ***A scelta della famiglia o dello studente in caso di maggiore età**
		<u>Opzione 2*</u> Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni, con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e	

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

		solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgeranno presso strutture ospitanti del terzo settore, individuate dalla scuola + lettura di un libro assegnato dal Consiglio di Classe affinché lo studente/la studentessa possa riflettere sui propri comportamenti e sull'importanza dell'onestà e dell'integrità personale	
H 3	▪ Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); condotte ascrivibili a fatti di bullismo e cyberbullismo	*Ammonizione scritta sul registro di classe e relazione del docente*	**Dirigente Scolastico e docente**
		<u>Opzione 1*</u> Lavori utili a favore della comunità scolastica, da svolgersi in orario extrascolastico fino ad un massimo di 90 giorni + lettura di un libro assegnato dal Consiglio di Classe affinché lo studente/la studentessa possa riflettere sull'importanza della dignità umana e del rispetto degli altri e del bene pubblico	**Convocazione CONSIGLIO DI CLASSE** *(con la presenza di tutte le componenti)* ***A scelta della famiglia o dello studente in caso di maggiore età** **Convocazione CONSIGLIO DI ISTITUTO in caso di sanzione disciplinare che preveda l'allontanamento per una periodo superiore a 15 giorni**
		<u>Opzione 2*</u> Allontanamento dalle lezioni per un periodo pari o superiore a 15 giorni, con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività si svolgeranno presso strutture ospitanti del terzo settore, individuate dalla scuola + lettura di un libro assegnato dal Consiglio di Classe affinché lo studente/la studentessa possa riflettere sull'importanza della dignità umana e del rispetto degli altri e del bene pubblico, con presentazione di un	

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

		elaborato scritto al Consiglio di Classe	

6. Le sanzioni saranno irrogate solo in presenza di flagranza.

Art. 37
Procedure

1. Per le infrazioni, di cui all'art. **36**, *lettere **a)**, **b)*** del presente regolamento, il **Docente** che rileva la mancanza disciplinare appone la nota sul registro di classe. *I comportamenti di cui alle lettere **a)**, **b), c)**, **d), e), f), g)** sono sanzionabili, di norma, con un richiamo e, in caso di comportamenti reiterati, con l'ammonizione scritta; **incidono sulla valutazione del comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale***. «Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.» (D.P.R. 134/2025)
2. Per le infrazioni, di cui all'art. **36**, *lettera **h)***, il **Dirigente Scolastico** conduce tempestivamente un'inchiesta e avvia il procedimento disciplinare, previo contradditorio con lo studente/la studentessa, alla presenza della famiglia, a cui fa seguito tempestiva comunicazione scritta, motivata, concernente il provvedimento preso. Copia del provvedimento sarà conservato nel fascicolo personale dello studente.
   *I comportamenti di cui alla lettera **h)**, sono sanzionabili con l'ammonizione scritta;* **incidono sulla valutazione del comportamento** e, **nei casi più gravi e/o reiterati, il Consiglio di Classe può disporre l'allontanamento dalle lezioni fino ad un numero di giorni pari o superiori ai 15 giorni. La durata sarà rapportata alla gravità dell'atto. In sede di Consiglio di Classe straordinario, la famiglia o lo studente maggiorenne potrà avvalersi della possibilità dii commutare la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalle lezioni, con attività utili alla comunità scolastica, da svolgersi in orario extrascolastico.** Il voto di comportamento inferiore al 6 comporta l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Maturità.

Poiché la sanzione disciplinare ha una funzione educativo-formativa, essa può essere commutata in attività di carattere culturale, sociale, o a favore della comunità scolastica. Si prevedono le seguenti sanzioni alternative, da comminare a giudizio dell'organo sanzionante in relazione alla tipologia della mancanza:

a. servizi utili per la scuola e per il suo funzionamento (pulizia, riordino e riorganizzazione di spazi e materiali)

b. lettura di libri e produzione di elaborati che inducano lo studente/la studentessa a riflettere sul fatto commesso.

Art. 38
Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione di profitto, ma contribuiscono a determinare il voto di comportamento. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: allo studente può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione dell'allontanamento per lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale per la comunità locale, in attività a favore della comunità scolastica.
5. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola, costituiscono prova di partecipazione e di condivisione dei valori educativi e di crescita sottesi al PTOF dell'Istituto.

6. Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, nonché dagli adulti che svolgano, a diverso titolo, attività lavorative all'interno dell'istituto.

Art. 39
Organo di garanzia interno

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli Studenti, entro **15 giorni** dalla loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola.
2. L'Organo di Garanzia ha il compito di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
3. All'organo di garanzia può rivolgersi, altresì, lo studente in caso di eventuali conflitti all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. L'Organo di Garanzia interno è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
5. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico.
6. Tutti i componenti dell'Organo di Garanzia interno sono nominati all'inizio di ogni anno scolastico e devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto.
7. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
8. L'organo di garanzia interno deve essere convocato dal Dirigente Scolastico **entro 5 giorni** dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione, e deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni.
9. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'organo di garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e di riesaminare il caso.
10. La seduta si considera valida con la presenza di almeno 3 membri.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

1) Griglia di valutazione del comportamento
2) Procedura per la denuncia degli infortuni
3) Regolamento sul divieto di fumo negli edifici scolastici e nelle pertinenze
4) Statuto delle studentesse e degli studenti DPR 24 giugno 1998, n. 249
5) Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modiche ed integrazioni al decreto del presidente della repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO TECNICO STATALE

COMMERCIALE AMMINISTRATIVO E PER IL TURISMO
"DIONIGI PANEDDA"

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA CLASSE _____ SEZ. _____

COMPETENZE CHIAVE	INDICATORI	DESCRITTORI	n. PUNTI	1 COGNOME NOME	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
IMPARARE AD IMPARARE	1. Organizzazione nello studio	Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.	10																								
		Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le consegne.	9																								
		Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.	8																								
		Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne.	7																								
		Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.	6																								
COMUNICARE	2. Comunicazione con i pari e con il personale scolastico	Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso.	10																								
		Comunica in modo corretto.	9																								
		Comunica in modo complessivamente adeguato.	8																								
		Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso.	7																								
		Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente.	6																								
COLLABORARE E PARTECIPARE	3. Partecipazione alla vita scolastica (ed alla FSL nelle classi del triennio)	Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.	10																								
		Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.	9																								
		Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.	8																								
		Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.	7																								
		Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.	6																								
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE	4. Frequenza e puntualità	Frequenza e puntualità esemplari (max 2% di ore di assenze sul monte orario e max 2 ritardi e/o uscite anticipate, calcolati al termine di ciascun quadrimestre)	10																								
		Frequenza assidua, quasi sempre puntuale max 6% di ore di assenze sul monte orario e max 3 ritardi e/o uscite anticipate, calcolati al termine di ciascun quadrimestre)	9																								
		Frequenza e puntualità buone (max 10% di ore di assenze sul monte orario e max 4 ritardi totali e/o uscite anticipate, calcolati al termine di ciascun quadrimestre)	8																								
		Frequenza e puntualità non del tutto adeguate (max 14% di ore di assenze sul monte orario e max 5 ritardi totali e/o uscite anticipate, calcolati al termine di ciascun quadrimestre)	7																								
		Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità (oltre il 15% di ore di assenze sul monte orario e/o 6 ritardi e/o uscite anticipate, calcolati al termine di ciascun quadrimestre)	6																								
	5. Rispetto norme comportamentali Regolamento d'Istituto (e patto formativo FSL nelle classi del triennio interessate)	Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso.	10																								
		Rispetta attentamente le regole.	9																								
		Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato.	8																								
		La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata.	7																								
		Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività.	6																								
	6. Responsabilità	Ha un comportamento pienamente maturo e responsabile (nessuna nota disciplinare nel quadrimestre).	10																								
		Ha un comportamento responsabile (nessuna nota disciplinare nel quadrimestre)	9																								
		Ha un comportamento complessivamente adeguato (max n. 1 nota nel quadrimestre)	8																								
		Il comportamento non è sempre adeguato. (tra n. 2 e n. 4 note nel quadrimestre)	7																								
		Ha mostrato superficialità e scarso senso di responsabilità (oltre n. 5 note nel quadrimestre)	6																								
La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un'attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.			≤ 5																								
			MEDIA:																								
			VOTO DEL COMPORTAMENTO:																								

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Anna Rita Pino)

Olbia, _____
FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE
LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO TECNICO STATALE

COMMERCIALE AMMINISTRATIVO E PER IL TURISMO
"DIONIGI PANEDDA"

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI

A. Infortuni a scuola, in laboratorio o in palestra

Obblighi da parte dell'infortunato

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Docente in servizio o in sua assenza al Dirigente Scolastico o suo delegato;
2. Far pervenire, con urgenza, presso l'Ufficio di Segreteria Studenti il referto medico originale relativo all'infortunio;
3. In caso di prognosi, se lo studente volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico consegnando il certificato di avvenuta guarigione.

Obblighi da parte del docente

1. Prestare assistenza allo studente e informare il Dirigente Scolastico o suo delegato circa l'avvenuto infortunio
2. Avvisare i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale
3. Accertare la dinamica dell'incidente
4. Stilare sull'apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio di Segreteria Studenti, dettagliata relazione sull'accaduto e provvedere alla sua consegna presso l'Ufficio di Protocollo.

Obblighi da parte della segreteria

1. Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni

B. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione

Obblighi da parte dell'infortunato

1. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci
2. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;

Obblighi da parte del docente

1. Portare con sé il modello di relazione d'infortunio
2. Prestare assistenza allo studente
3. Far intervenire l'autoambulanza, ove necessario, e richiedere la certificazione medica con prognosi
4. Avvisare tempestivamente il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci
5. Trasmettere con la massima urgenza all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il certificato medico con prognosi
6. Al rientro, consegnare in segreteria la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute (documentazione in originale)

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO E NELLE PERTINENZE

Art. 1. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- dell'art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- del Decreto Legislativo 626/1994
- del Decreto Legislativo 81/2008
- dell'art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- della L. 3/2003, art. 51 Tutela della salute dei non fumatori
- del D.L. 09/2013 n. 104, art. 4 Tutela della Salute nelle Scuole

Art. 2. Finalità

La scuola coopera con le famiglie affinché gli studenti acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto, il presente Regolamento è redatto con finalità non coercitiva, bensì educativa e mira a:

a) prevenire l'abitudine al fumo;
b) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o, almeno, a ridurre il numero giornaliero di sigarette;
c) garantire un ambiente salubre, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
e) promuovere iniziative informative/formative sul tema, inserite nel curricolo d'Istituto e in un più ampio programma di educazione alla salute
f) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli studenti scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 3. Locali e aree soggetti al divieto di f umo

Ai sensi della normativa vigente in materia, vige il divieto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, ovvero: in prossimità degli ingressi, nelle aule, nei corridoi, nei bagni e nelle scale antincendio. Il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, nelle strutture sportive e durante il passaggio da e per gli impianti sportivi. Appositi cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione del presente regolamento, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza saranno apposti negli spazi dell'Istituto.

Art. 4. Uso della sigaretta elettronica

Negli edifici scolastici e nelle sue pertinenze non è, altresì, consentito l'uso delle sigarette elettroniche.

Art. 5. Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto in ciascuna sede dell'Istituto, con i seguenti compiti:

a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi dove vige il divieto di fumo;
b) vigilare sulla corretta osservanza del divieto da parte di tutti i soggetti presenti nella scuola (studenti, personale docente e non docente, genitori, visitatori) e procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle sull'apposita modulistica;
c) notificare, per tramite del Dirigente Scolastico o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

studenti minorenni sorpresi a fumare.
Tuttavia, tutto il personale in servizio (personale docente e non docente) ha il dovere di applicazione del divieto e di segnalazione ai responsabili di eventuale infrazione.

Art. 6. Procedura di accertamento, contestazione e notificazione

Nei casi di violazione del divieto, i responsabili, preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo:

a) procedono alla contestazione immediata al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale (una da consegnare al trasgressore, una per l'Istituto Scolastico e una per il Prefetto), utilizzando apposito modello dell'Istituto. In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.

b) trasmettono a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale notifica mediante raccomandata A/R, unitamente al modello F23 predisposto per il pagamento se il trasgressore è minorenne.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto.
L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

Art. 7. Sanzioni disciplinari e sanzioni amministrative

Coloro che non osservino il divieto di fumo nei locali dell'Istituto e nelle sue pertinenze saranno soggetti a:

a) sanzione disciplinare, così come indicato al Titolo III, art. **36** del "Regolamento d'Istituto";

b) sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999.

Art. 8. Sanzioni amministrative

a) I trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.

b) La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini no a dodici anni.

c) Il pagamento della sanzione amministrativa dovrà essere effettuato come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso:

- la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T;
- oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale con la seguente causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto Tecnico Statale "Dionigi Panedda" Olbia.

d) I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso l'Ufficio di Segreteria Studenti dell'Istituto.

Art. 9. Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

"Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (*Diritti*)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
   a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
   b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
   c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
   d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
   e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
   f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (*Doveri*)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (*Disciplina*)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (*Impugnazioni*)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (*Disposizioni finali*)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
4. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10.10.1996, n. 567, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del CNPI, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Modiche all'art. 4 del decreto Presidente Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina)

1. *I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.*
2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*
3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*
6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.*
7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*
8. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*
9. *9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità*

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

10. *9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*
11. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.*
12. *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".*

Art. 2. Modiche all'art. 5 del decreto Presidente Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni)"

1. *Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.*
2. *L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.*
3. *Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.*
4. *L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.*
5. *Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.*
6. *Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".*

Art. 3. Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

1. *Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.*
2. *I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.*
3. *Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.".*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134

"Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140)
GU n.223 del 25-9-2025 - Vigente al: 10-10-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e, in particolare, gli articoli 104, 105 e 106;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21, commi 1, 2 e 13;
Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'articolo 36;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare l'articolo 1, comma 622;
Vista la legge 27 giugno 2013, n. 77, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, recante «Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante «Regolamento sul sistema

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 1, commi 4 e 5 della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» e all'articolo 5 della legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo»;
Ravvisata l'esigenza di ripristinare la cultura del rispetto e l'autorevolezza del personale docente delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché di conferire maggiore rilevanza al comportamento delle studentesse e degli studenti;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 140 del 31 gennaio 2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione e del merito;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 8:
1) alla lettera d), la parola: «handicap» e' sostituita dalla
seguente: «disabilita'»;
2) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «delle singole istituzioni scolastiche» sono inserite le seguenti: «del sistema nazionale di istruzione»;
2) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:
«Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.»;
3) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;
4) al comma 6:
4.1) al primo periodo, le parole: «e i provvedimenti» sono soppresse e le parole: «dalla comunità scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;
4.2) al secondo periodo, dopo la parola: «allontanamento» sono inserite le seguenti: «dalla comunità scolastica»;
5) al comma 7, le parole: «dalla comunità scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lezioni»;
6) al comma 8:
6.1) il primo periodo è sostituito dal seguente:
«8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.»;

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Via Mameli 21 07026 OLBIA (SS) TEL. 078927191 FAX 078926791
codice meccanografico: SSTD09000T codice fiscale: 91009360909
mail: sstd09000t@istruzione.it PEC: sstd09000t@pec.istruzione.it
www.panedda.it codice univoco UFY5Q5

6.2) il secondo periodo è soppresso;
7) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
8-quinquies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario
scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.
8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.»;
8) il comma 9 è sostituito dal seguente:

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
FUTURA PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

«9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.»;
9) al comma 9-ter, la parola: «concreti» è sostituita dalla seguente: «circostanziati» e la parola: «incolpato» è sostituita dalla seguente: «responsabile»;
10) al comma 11, la parola: «inflitte» è sostituita dalla seguente: «irrogate»;
c) all'articolo 5-bis:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.
1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «del piano» è inserita la seguente: «triennale»;
d) all'articolo 6:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie e finali»;
2) al comma 1, la parola: «media» è sostituita dalle seguenti:
«secondaria di primo grado»;
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.»;
4) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica».

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 agosto 2025

MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1896